

Codice DB1512

D.D. 6 febbraio 2013, n. 59

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30. Fondo di garanzia per il microcredito: nuove modalita' e procedure per la concessione delle garanzie.

Visto l'articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito";

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 con la quale la Giunta regionale ha previsto l'istituzione del Fondo di garanzia per il microcredito presso Finpiemonte S.p.A.;

vista la determinazione n. 810 del 23.12.2009 con la quale la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha affidato a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'istituzione del sopra citato Fondo;

vista la D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010 con la quale la Giunta regionale ha previsto i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito;

vista la determinazione n. 421 del 30.07.2010 avente ad oggetto: "Affidamento a Finpiemonte delle funzioni e delle attività connesse con la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito, approvazione dello schema di contratto. Modalità e procedure per la concessione delle garanzie";

preso atto dell'avvenuta stipula del predetto contratto, in data 12.08.2010, repertorio n. 15536;

vista la determinazione n. 499 del 14.09.2011 con la quale sono state apportate modifiche agli allegati "B" e "C", che costituiscono parte integrante della determinazione n. 421 del 30.07.2010;

ritenuto che, a fronte dei due anni di gestione del Fondo in oggetto indicato, sia necessario stabilire nuove modalità e procedure per la concessione delle garanzie, nel rispetto dei criteri formulati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010, a favore di imprese di nuova costituzione e a favore di soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività' per rendere lo strumento più efficace e più rispondente alle esigenze del territorio;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente determinazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione delle medesime;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 e con D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010;

determina

Di approvare le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali, secondo quanto stabilito nell'allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Di approvare le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a favore di soggetti Titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività secondo quanto stabilito nell'allegato "B" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Di stabilire che le domande per accedere al Fondo di garanzia per il microcredito devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale, alla deliberazione che ha formulato i criteri per l'utilizzazione del Fondo, alla presente determinazione e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data della presentazione delle medesime.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

ALLEGATO "A"

FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'iniziativa prevede l'utilizzo del Fondo di garanzia per il Microcredito, costituito dall'art. 8 della Legge regionale del 18.05.2004, n. 12, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30 finalizzato a favorire l'accesso al credito a soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario (di seguito indicati soggetti non bancabili) che intendono realizzare un'idea imprenditoriale di importo non inferiore a Euro 3.000,00 e non superiore a Euro 25.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia le imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali operanti nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 ("De minimis").

Le imprese devono essere iscritte al Registro Imprese e devono avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte.

Le imprese (di seguito indicate soggetti beneficiari) devono essere interamente formate da "soggetti non bancabili".

I soggetti beneficiari devono presentare domanda di agevolazione entro 24 mesi dalla data di costituzione (per le ditte individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese).

Sono ammissibili le domande presentate da soggetti beneficiari attivi alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le domande presentate da soggetti beneficiari inattivi qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative oppure al conseguimento dei requisiti minimi per l'avvio dell'attività.

Alla data di inizio attività della ditta individuale/società, l'imprenditore o i soci devono essere coinvolti nell'operatività dell'impresa.

Le domande non possono essere valutate e sono considerate inammissibili ai benefici di legge per le seguenti cause:

- domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell'imprenditore, dei soci e/o degli amministratori;
- domande di imprese che rappresentano un'estensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo all'imprenditore, ai soci e/o agli amministratori, al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta, ai loro fratelli e sorelle;
- domande di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento "de minimis" vigente.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ma successive alla data di costituzione (per le ditte individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese) fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento che si sostanziano in:

- a) spese in conto gestione relative a:
- parcella notarile riguardante la costituzione o la cessione dell'azienda,
 - spese per l'iscrizione alla C.C.I.A.A.,
 - materie prime,
 - semilavorati,
 - prodotti finiti (merci destinate alla rivendita),
 - spese per locazione (immobili e azienda in sede fissa), il contratto di locazione deve avere una durata superiore rispetto ai termini massimi per il piano di ammortamento del finanziamento stabiliti dal successivo paragrafo 5;
 - spese per formazione e qualificazione dell'imprenditore, dei soci e del personale;
 - spese per prestazione di servizi;
- b) registrazione di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;
- c) lavori in economia, opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali. Non è finanziabile l'acquisto dell'immobile;
- d) impianti, macchinari e attrezzature, arredi funzionali all'attività d'impresa; mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa e con destinazione d'uso esclusiva rispetto a quest'ultima (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi);
- e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa, realizzazione siti internet escluso i costi di hosting e registrazione dominio;
- f) introduzione di investimenti atti a consentire che l'impresa realizzi migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente nei luoghi di lavoro nonché nei confronti del consumatore;
- g) spese di intermediazione con gli Operatori Immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell'impresa;
- h) spese generali (utenze, cancelleria, pubblicità ect.) supplementari nel limite del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria e le spese sostenute per l'utilizzo di un marchio in franchising.

Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

I corsi di formazione professionale devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'idea imprenditoriale oggetto della richiesta.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda di accesso al Fondo di garanzia per il microcredito deve essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla deliberazione dei criteri, alla presente determinazione che stabilisce le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di "de minimis".

La domanda deve essere inviata telematicamente tramite il sito internet www.finpiemonte.info

La domanda deve essere confermata da due originali cartacei (uno per gli istituti di credito), sottoscritti dal Titolare/legale rappresentante dell'impresa e corredati da tutti gli allegati obbligatori, che dovranno essere spediti, esclusivamente tramite posta A/R, corriere, o posta certificata:

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

La domanda non confermata da originale cartaceo o tramite posta certificata entro i termini suddetti farà decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d'ufficio della domanda stessa.

Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte.

Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina le modalità di erogazione effettiva del finanziamento come previsto nel successivo paragrafo 5.

La concessione della garanzia avviene in seguito all'approvazione del Comitato tecnico e dell'istituto di credito prescelto.

Successivamente al parere del Comitato tecnico è consentita la variazione dell'istituto di credito su richiesta dell'impresa adeguatamente motivata.

5. MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato.

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dai singoli Istituti di credito, di cui verrà data adeguata pubblicità.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 25.000,00, il limite minimo a Euro 3.000,00 (IVA esclusa).

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito nel termine massimo di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 euro e nel termine massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo di 25.000,00 euro. Si prevede la possibilità di rinegoziare il piano di ammortamento ai soggetti con effettive e dimostrabili difficoltà a rimborsare le rate del finanziamento, comunque entro la durata massima complessiva di 72 mesi.

Durante la fase di ammortamento è possibile una richiesta di integrazione dell'importo del finanziamento entro il limite massimo complessivo di 25.000,00 euro.

Il Comitato autorizza l'erogazione al soggetto beneficiario dell'intero importo del finanziamento richiesto. E' prevista, tuttavia, la possibilità per l'Istituto di credito, sempre su indicazione del Comitato, di mettere a disposizione del beneficiario il 25% di tale importo senza la dimostrazione di giustificativi di spesa.

La restante parte del finanziamento potrà essere messa a disposizione del beneficiario a fronte della presentazione di idonei giustificativi di spesa (ricevute, conferme d'ordine e parcelle pro forma ecc.) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione.

Eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dal Comitato tecnico, contestualmente al parere favorevole, tenuto conto della specificità dell'impresa richiedente e della tipologia delle spese oggetto di agevolazione.

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese dovrà essere rendicontata con le modalità indicate da Finpiemonte al momento dell'approvazione della garanzia da parte del Comitato tecnico.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutti i titoli di spesa dovranno essere quietanzati; i pagamenti relativi ai titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 Euro non possono essere regolati in contanti.

Tutte le modifiche al progetto d'impresa che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, comunque non oltre la data del rendiconto, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.

Eventuali richieste di proroga relative alla presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

L'oggetto dell'investimento, ad eccezione delle spese in conto gestione, deve essere mantenuto nei quattro anni successivi alla costituzione dell'impresa, pena la revoca dell'agevolazione.

Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

7. CONTROLLI

Finpiemonte, inoltre, effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e relative alle rendicontazioni di spesa.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari.

8. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate per le seguenti cause:

- il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità almeno fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
- l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- il soggetto beneficiario non presenti la documentazione richiesta;
- si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- l'oggetto dell'investimento non sia mantenuto nei quattro anni successivi alla costituzione dell'impresa.

Nei predetti casi il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – una commissione annua sulla garanzia ottenuta.

Nel caso di cessazione dell'attività aziendale, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento erogato.

9. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le agevolazioni del presente provvedimento sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006). L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Le agevolazioni non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche fatta eccezione per i contributi previsti alla lett. A) del paragrafo 4.2 dell'allegato alla D.G.R. n. 50 – 2382 del 22.07.2011 avente ad oggetto: "POR – FSE 2007/2013 Regione Piemonte Ob. "Competitività regionale e occupazione" Asse I "Adattabilità", obiettivo specifico "C". Atto d'indirizzo "Percorsi integrati per la creazione d'impresa". Periodo 2012/2013. Spesa prevista Euro 7.000.000,00" e concessi secondo quanto previsto dall'allegato alla D.G.R. n. 71 - 3781 del 27.04.2012 (Azione 4 – erogazione di contributi finanziari a sostegno di nuove imprese nate attraverso i servizi degli sportelli provinciali e il cui business plan sia stato validato dalle province).

10. OPERATIVITÀ

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO “B”

FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA NELLA FASE DI AVVIO DELL'ATTIVITÀ'

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'iniziativa prevede l'utilizzo del Fondo di garanzia per il Microcredito, costituito dall'art. 8 della Legge regionale del 18.05.2004, n. 12, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30 finalizzato a favorire l'accesso al credito a soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario (di seguito indicati “soggetti non bancabili”) che intendono realizzare un'attività di lavoro autonomo di importo non inferiore a Euro 3.000,00 e non superiore a Euro 25.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia i Titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività (di seguito indicati soggetti beneficiari).

I soggetti beneficiari devono essere residenti in Piemonte, avere sede operativa fissa in Piemonte e devono essere soggetti non bancabili.

I soggetti beneficiari possono presentare domanda entro i 24 mesi dalla data di attribuzione della Partita IVA.

Le domande non possono essere valutate e sono considerate inammissibili ai benefici di legge per le seguenti cause:

- domande presentate da Titolari di partita IVA che nei quattro anni precedenti la data di presentazione della domanda abbiano operato in proprio nello stesso settore di attività per la quale si intendono richiedere gli incentivi di cui al successivo paragrafo 5;
- sono altresì esclusi coloro che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA;
- domande di soggetti beneficiari operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis” vigente.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ma successive alla data di attribuzione della Partita IVA, fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento che si sostanziano in:

- a) spese in conto gestione relative a:
 - spese per locazione immobili,
 - spese per formazione e aggiornamento,
 - spese per prestazioni di servizi,
 - spese per materiali di consumo,
 - spese per pubblicità;
- b) attrezzature e arredi da ufficio;
- c) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze del Titolare di Partita IVA, realizzazione siti internet escluso i costi di hosting e registrazione dominio.

Il contratto di locazione deve avere una durata superiore rispetto ai termini massimi per il piano di ammortamento del finanziamento stabiliti dal successivo paragrafo 5

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria.

Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

I corsi di formazione devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'attività di lavoro autonomo oggetto della richiesta.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda di accesso al Fondo di garanzia per il microcredito deve essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla deliberazione dei criteri, alla presente determinazione che stabilisce le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di "de minimis".

La domanda deve essere inviata telematicamente tramite il sito internet www.finpiemonte.info.

La domanda deve essere confermata da due originali cartacei (uno per l'Istituto di credito), sottoscritti dal soggetto beneficiario e corredati da tutti gli allegati obbligatori, che dovranno essere spediti, esclusivamente tramite posta A/R, corriere, o posta certificata finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

La domanda non confermata da originale cartaceo o da posta certificata entro i termini suddetti farà decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d'ufficio della domanda stessa.

Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte.

Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina le modalità di erogazione effettiva del finanziamento come previsto nel successivo paragrafo 5.

La concessione della garanzia avviene in seguito all'approvazione del Comitato tecnico e dell'Istituto di credito prescelto.

Successivamente al parere del Comitato tecnico è consentita la variazione dell'istituto di credito su richiesta del soggetto beneficiario adeguatamente motivata.

5. MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato.

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dai singoli Istituti di credito di cui verrà data adeguata pubblicità.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 25.000,00, il limite minimo a Euro 3.000,00 (IVA esclusa).

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito nel termine massimo di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 euro e nel termine massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo 25.000,00 euro. Si prevede la possibilità di rinegoziare il piano di ammortamento ai soggetti con effettive e

dimostrabili difficoltà a rimborsare le rate del finanziamento, comunque entro la durata massima complessiva di 72 mesi.

Durante la fase di ammortamento è possibile una richiesta di integrazione dell'importo del finanziamento entro il limite massimo complessivo di 25.000,00 euro.

Il Comitato autorizza l'erogazione al soggetto beneficiario dell'intero importo del finanziamento richiesto. E' prevista, tuttavia, la possibilità per l'Istituto di credito, sempre su indicazione del Comitato, di mettere a disposizione del beneficiario il 25% di tale importo senza la dimostrazione di giustificativi di spesa.

La restante parte del finanziamento potrà essere messa a disposizione del beneficiario a fronte della presentazione di idonei giustificativi di spesa (ricevute, conferme d'ordine e parcelle pro forma) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione.

Eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dal Comitato tecnico, contestualmente al parere favorevole, tenuto conto della specificità dell'attività richiedente e della tipologia delle spese oggetto di agevolazione.

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese dovrà essere rendicontata con le modalità indicate da Finpiemonte al momento dell'approvazione della garanzia da parte del Comitato tecnico.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutti i titoli di spesa dovranno essere quietanzati; i pagamenti relativi ai titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 Euro non possono essere regolati in contanti.

Tutte le modifiche al progetto presentato che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data del rendiconto, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.

Eventuali richieste di proroga relative alla presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

L'oggetto dell'investimento, ad eccezione delle spese in conto gestione, deve essere mantenuto nei quattro anni successivi alla data di attribuzione della Partita IVA, pena la revoca dell'agevolazione.

Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

7. CONTROLLI

Finpiemonte, inoltre, effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e relative alle rendicontazioni di spesa.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari.

8. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate per le seguenti cause:

- il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità almeno fino a 24 mesi dall' erogazione del finanziamento;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
- l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- il soggetto beneficiario non presenti la documentazione richiesta;
- si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- l'oggetto dell'investimento non sia mantenuto nei quattro anni successivi alla data di attribuzione della Partita IVA.

Nei predetti casi il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – una commissione annua sulla garanzia ottenuta.

Nel caso di cessazione dell'attività, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento erogato.

9. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le agevolazioni del presente provvedimento sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006) in quanto l'attività di lavoro autonomo è assimilabile a quella imprenditoriale. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Le agevolazioni non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

10. OPERATIVITÀ'

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte